



COMUNE DI NEIVE
PTOVINCA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Indice

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di Patrocinio

Art. 3 - Oggetto del Patrocinio

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5 - Criteri per la concessione del Patrocinio

Art. 6 - Concessione dei patrocini in casi eccezionali

Art. 7 - Limiti alla concessione dei patrocini

Art. 8 - Modalità e tempi di presentazione delle istanze

Art.9 - Modalità di rilascio del Patrocinio

Art. 10 - Obblighi conseguenti alla concessione del Patrocinio

Art. 11 - Revoca del Patrocinio

Art. 12 - Oneri fiscali e tributari

Art.13 - Sanzioni

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 - Finalità.

1. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e vengono stabilite le regole per l'utilizzo dello stemma del Comune di Neive.

Art. 2 - Definizione di Patrocinio

2. Il Patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la simbolica adesione dell'Ente ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue qualità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, turistiche, sociali e celebrative.
3. Il Patrocinio esprime l'interesse per le iniziative, senza scopo di lucro, realizzate in tutto o in parte nel territorio comunale, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.
4. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate interamente fuori dal territorio comunale quando le stesse siano di particolare valore morale o sociale o quando siano finalizzate a promuovere e valorizzare l'immagine del Comune di Neive nel campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio assistenziale, dell'impegno civile e celebrativo, dello sviluppo economico e turistico o comunque in settori di interesse comunale.
5. Il Patrocinio viene concesso solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Oggetto del Patrocinio.

1. Possono essere oggetto di Patrocinio attività e iniziative che non abbiano finalità lucrative, in particolare:
 - attività e manifestazioni di carattere culturale quali manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, audiovisive, convegni, fiere, esposizioni, congressi, iniziative di studio, ricerca, pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, presentazioni di libri, iniziative di promozione artistica e culturale, iniziative finalizzate alla tutela dei beni culturali e al sostegno e alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle rievocazioni storiche;
 - progetti cinematografici, televisivi, audio visuali, multimediali (film, documentari) e applicazioni software (cosiddette "APP");
 - corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali; di norma non potranno essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari o altre iniziative simili che abbiano contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale, specie quando le stesse prevedano il pagamento di quote di partecipazione a carico

dei partecipanti. Potranno essere previste deroghe per le iniziative formative che abbiano per oggetto temi o materie di particolare e significativa rilevanza per la comunità locale;

- attività e manifestazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, alla diffusione della cultura europea della cittadinanza, della cultura della - pace e dei valori della solidarietà sociale;
- attività e manifestazioni di carattere sportivo;
- manifestazioni ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione delle problematiche connesse alle politiche sociali;
- attività finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto economico;
- attività finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue risorse.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del Patrocinio:
 - a) Associazioni, Comitati e Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - d) società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art.6.

Art. 5 - Criteri per la concessione del Patrocinio.

1. La concessione del Patrocinio del Comune spetta alla Giunta Comunale.
2. Il Patrocinio comunale è concesso, a seguito di istruttoria, alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
 - apportino un significativo contributo in campo scientifico, culturale, sociale, turistico, economico, informativo e sportivo;
 - contribuiscano alla crescita e alla valorizzazione della Comunità locale, della relativa immagine, del relativo territorio e dei relativi prodotti;
 - siano coerenti con gli obiettivi, con le finalità istituzionali e con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - siano volte a promuovere l'immagine del Comune di Neive in campo nazionale ed internazionale;
 - siano rilevanti per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale.
3. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Nel caso in cui l'iniziativa debba essere ripetuta ovvero in caso di più iniziative, anche organizzate dal

medesimo soggetto, è necessario inoltrare *ex novo* apposita e distinta richiesta di rilascio Patrocinio.

4. La concessione del Patrocinio non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale, fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
5. Fatte salve le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del Patrocinio, la concessione del Patrocinio non comporta, inoltre, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente né comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi da parte del Comune che l'organizzatore dell'iniziativa ritenesse funzionali o necessari alla realizzazione dell'evento, dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da inoltrarsi al Comune.
6. L'Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione.

Art. 6 - Concessione dei patrocini in casi eccezionali.

1. In deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli 3 e 4 l'Amministrazione Comunale, in presenza di situazioni eccezionali, può concedere il proprio Patrocinio anche ad iniziative con profili commerciali e lucrativi solo quando le stesse risultino di particolare rilevanza per la comunità locale e siano comunque finalizzate a porre in evidenza, in termini positivi, l'immagine del Comune.
2. Il Patrocinio del Comune di Neive potrà essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di particolare rilevanza per la comunità locale e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione della percentuale della tipologia dei ricavi della manifestazione da destinare in beneficenza e dei soggetti beneficiari, nonché dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
 - realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - iniziative che, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione del comune, producano un indotto economico complessivamente rilevante per il comune stesso;
 - iniziative caratterizzate dalla collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche;
 - iniziative che prevedono il coinvolgimento di esperti o personalità di rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche.

3. In tali casi, l'istanza di concessione del Patrocinio dovrà contenere una dettagliata relazione che illustri i vantaggi derivanti all'amministrazione e alla comunità locale dall'associazione dell'immagine dell'ente all'iniziativa patrocinata e/o dia conto della destinazione a scopo benefico dei proventi connessi all'iniziativa.

Art. 7 - Limiti alla concessione dei patrocini.

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini per:
 - a) iniziative di carattere politico;
 - b) iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali che non rientrino nei casi di straordinaria rilevanza di cui al precedente art. 6;
 - c) iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.
2. La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente e il Comune di Neive come pure la sussistenza di una situazione debitoria possono costituire causa di diniego del Patrocinio.
3. Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Art. 8 - Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. La richiesta per la concessione del Patrocinio deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
2. L'Amministrazione mette a disposizione sul proprio sito internet le modalità di concessione del Patrocinio e il modello di domanda di Patrocinio.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve contenere:
 - le generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
 - se si tratta di soggetto giuridico, oltre alla sede e alla P.IVA, le generalità, residenza, codice fiscale del legale rappresentante;
 - copia del documento di identità del sottoscrittore.
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il Patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - i destinatari dell'iniziativa;
 - la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
 - i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
 - l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, con l'impegno al rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune;
 - l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il Patrocinio o la sponsorizzazione dell'iniziativa;

- la dichiarazione comprovante di essere in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
 - l'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata a cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;
 - l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del Patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio; nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso del Comune di Neive dichiarazione che l'Ente è già in possesso della documentazione e che non è intervenuta alcuna variazione; in caso di ETS estremi iscrizione al RUNTS; in caso di associazione sportiva estremi iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - in presenza di iniziative con scopo di lucro, documentazione comprovante una o più delle condizioni indicate al precedente art. 6, c. 2.
4. Oltre alla domanda dovrà essere presentata, in tempo utile, la bozza di tutto il materiale pubblicitario destinato alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Lo stesso dovrà essere esaminato dall'amministrazione prima della stampa definitiva e della relativa diffusione. L'apposizione dello stemma del Comune di Neive sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di concessione del Patrocinio. L'utilizzo improprio dello stemma del comune comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
 5. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa, di cui al comma 3 del presente articolo.
 6. La concessione del Patrocinio non implica l'assunzione di costi a carico del bilancio comunale e non crea il presupposto per la concessione di contributi. In caso di richieste di contributo organizzativo da parte del Comune, di benefici indiretti (quali esenzioni da pagamenti o messa a disposizione gratuita di spazi, beni o personale) o di benefici diretti (sovvenzioni, aiuti economici) si esprime la Giunta con motivata deliberazione.

Art.9 - Modalità di rilascio del Patrocinio

1. La Giunta Comunale, esaminata la richiesta e riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, formalizza con delibera la concessione del Patrocinio.

Art. 10 - Obblighi conseguenti alla concessione del Patrocinio

1. La concessione del Patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il provvedimento di concessione del Patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente.
3. Il beneficiario, a conclusione dell'iniziativa, dovrà presentare all'amministrazione comunale, una relazione dalla quale dovrà emergere, in particolare, la ricaduta dell'evento sulla città e gli eventuali vantaggi per i cittadini e per l'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Revoca del Patrocinio

1. La Giunta Comunale può, con atto motivato, revocare il Patrocinio concesso a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.
2. La revoca può essere inoltre disposta quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del Patrocinio stesso.

Art. 12 - Oneri fiscali e tributari

1. La concessione del Patrocinio non costituisce esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi e ai regolamenti comunali.
2. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in vigore, l'iniziativa patrocinata usufruisce dei benefici previsti in materia di canone unico patrimoniale.
3. Trovano applicazione gli eventuali ulteriori benefici previsti in altre disposizioni regolamentari comunali.

Art.13 - Sanzioni

1. L'utilizzo dello stemma del Comune di Neive per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 100,00 (cento) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento).
2. Qualora il beneficiario del Patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del Patrocinio per i due anni successivi.
3. Qualora l'utilizzo improprio del Patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Viene inoltre pubblicato in via permanente sul sito istituzionale del Comune di Neive.